

**PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI**  
DA PAGARE ANTICIPATAMENTE

	3 mesi	6 mesi	1 anno
Torino, lire nuove	12	22	40
Stati Sarili, franco	13	24	44
Altri Stati Italiani e d'Estero, franco ai confini	14	30	50

Le lettere, i giornali, ed ogni qualsiasi annuncio da inserirsi deve essere diretto franco di posta alla Direzione del Giornale LA CONCORDIA in Torino.

# LA CONCORDIA

**LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO**  
In Torino, alla tipografia Cantini, contrada Dora grossa num. 52 e presso i principali librai.  
Nelle Provincie, negli Stati Italiani ed all'estero presso tutti gli Uffici Postali.  
Nella Toscana, presso il signor G. P. Vignoleschi.  
A Roma, presso P. Pagani, impiegato nelle Poste Pontificie.

I manoscritti inviati alla Redazione non vengono restituiti.  
Prezzo delle inserzioni cent 25 ogni riga.  
Il Foglio viene in luce tutti i giorni, eccetto le Domeniche e le altre feste solenni.

**TORINO 12 SETTEMBRE**  
**DICHIARAZIONE**  
DI  
**VINCENZO GIOBERTI**

S. E. il sig. professore Felice Merlo, ministro di grazia e giustizia, pubblicò ieri nel *Risorgimento* e in altri giornali una dichiarazione in cui taccia di *asserzione erronea* ciò che mi venne detto sul suo conto nell'opuscolo intitolato: *I due programmi del ministero Sostegno*; aggiungendo che io sono atto a *capacitarmene pienamente tosto come, riflettendovi sopra, avrò riconosciuta la verità*. Invitato da queste parole, io riandai colla memoria le cose asserite; e non che *capacitarmi* di esser caduto in errore, mi sono vie più convinto e certificato di aver esposta la verità esattamente eziandio per quanto riguarda il prelodato Ministro. E mi credo in obbligo di farne pubblica fede, quantunque la cosa sia in sé stessa di piccolissimo rilievo; affinché, posta in dubbio una parte, non si debiliti tutto il resto del mio discorso, e i buoni cittadini non rimettano della vigilanza opportuna rispetto a un Ministero che dee più che mai eccitarla per la natura de' suoi principii e il tenor successivo del suo reggimento.

Innanzi tratto, giova avvertire che il pregiudizio di smemorataggine milita assai meno contro di me che contro l'illustre oppositore. Il mio scrittarello infatti ha la data dei 30 del passato, e la dichiarazione del professore Merlo porta quella degli 11 del corrente: dal che s'inferisce che io posi subito mano a redarguire l'accusa fattami (avendo impiegati quattro giorni a stendere la risposta), laddove il Ministro indugiò quasi una settimana prima di ribattere la mia. Or chi non sa che quanto i fatti son più recenti, tanto la memoria di essi è più fresca e più viva? Chi non vede che se il professore Merlo ebbe mestieri di parecchi giorni per raccapezzare la ricordanza del succeduto e stendere una protesta di poche righe, questa sola circostanza detrae molto all'autorità delle sue parole? S'egli aveva a dolersi di me, ed era ben chiaro e certo del fatto suo, perchè non diede subito fuori il suo richiamo? Non è questo lo stile dei valentuomini suoi pari? Ai quali pesa il menomo ritardo quando si tratta di mantenere intatto l'onore. Che se i colleghi dell'egregio Ministro volessero altresì purgarsi e procedessero raggugliatamente colla stessa lentezza, non basterebbe lo spazio di un mese alla giustificazione di tutto il Consiglio. E siccome la memoria delle cose passate scema coll'andar del tempo, potrebbe succedere che dove io presso la metà di settembre sono imputato di aver voluto la guerra a ogni costo, fossi convenuto verso la fine di ottobre come partigiano della pace ad ogni prezzo; e che un Ministero reputato pacifico nello scorcio della state acquistasse credito di guerriero all'entrar dell'autunno.

La presunzione mnemonica è dunque tutta in mio favore. Altrettanto risulta dal riscontro della narrazione fatta dal professore Merlo colla mia; perchè quella mal s'accorda col proprio tenore e con altre cose già attestate da chi la scrisse; laddove la mia consuona seco stessa, ed è corroborata dalle confessioni medesime dell'avversario. Questi infatti in una lettera dei 28 di agosto sottoscritta da lui e dal conte di Revel e pubblicata nel numero 206 della *Concordia*, dice che esso conte ricevette il 9 (di agosto) a sera avanzata e per istafetta una lettera autografa di S. M. che lo incaricava di formare il Ministero d'accordo col sig. abate Gioberti, quando potessero intendersi, ed in difetto col professore Merlo. Ora i fatti susseguenti mostrarono che il conte di Revel non avendo potuto meco accordarsi ed essendosi a meraviglia inteso col professore Merlo (poichè lo elesse a collega), il programma di questo doveva tanto conformarsi a quello del conte quanto il programma del conte dal mio dissentiva. E siccome il mio dispartire col conte di Revel riguardava l'autonomia italiana e

l'unione del Piemonte coi ducati e coi Lombardo-veneti; le quali io volevo mantenere intatte, ed egli era pronto a intaccarle per conseguire la pace; ne segue che il professore Merlo su tali due articoli dovette concorrere colla sentenza del suo collega. Tal è la conclusione irrepugnabile, risultante dal fatto che i signori Merlo e Revel attestarono nella loro lettera, se questo fatto si riscontra colla presente composizione del Consiglio; e io non dissi altro nella mia operetta; le cui asserzioni sul conto del professore Merlo vengono in tal modo giustificate e poste in sodo dal professore medesimo.

Vero è che il professore Merlo dichiara di non avermi più veduto dal momento in cui il sig. conte di Revel lo chiamò a sé affinché in mia surrogazione avesse a concorrere alla formazione del Ministero sino alla pubblicazione del suo programma: sicchè durante tutto il tempo delle sue trattative per la combinazione ministeriale, non avendo parlato con esso me, resta escluso ch'egli abbia potuto rafferarmi il supposto orale e primitivo programma. Ma egli basta che mi abbia rafferma il programma (non già supposto ma reale), prima e dopo tale intervallo di tempo, non solo colle parole, ma eziandio col fatto, accettando di dar opera e di appartenere a un Ministero, onde io era escluso pel nostro dissenso sui punti fondamentali. Se infatti sin da principio il professore Merlo fu destinato a supplirmi nella formazione di quello, intendendosela col conte di Revel, egli è chiaro che già si sapeva il suo consenso col conte; il che risulterà ancor più aperto dalle cose che seguiranno. Se il professore Merlo accettò in appresso di esser collega del conte, non poteva aver massime e dottrine diverse. Egli mi dichiarò tali dottrine e tali massime nei vari colloqui ch'ebbe meco; e ciò è bastevole a mostrare che il programma orale del professore Merlo non discordava da quello del conte di Revel e del cavaliere Pinelli. Ma io temo che anche sul punto cronologico il professore non sia ingannato dalla sua memoria. Imperocchè io lo vidi nell'intervallo corso tra i due abboccamenti da me avuti col conte suo collega. Ora per le ragioni accennate nel mio scritto è troppo improbabile che esso conte abbia voluto passare quei tre giorni oziosamente; e che non avendo potuto venir meco per la composizione del Ministero, non si sia a tale effetto altrove rivolto. E a chi doveva principalmente rivolgersi, se non al professore Merlo, secondo la formale ingiunzione del Principe? Strano sarebbe, se trovato impossibile il mio concorso, avesse lasciato passare tre giorni prima di conferir la cosa colla persona eletta dal Re per cooperare in mia vece alla scelta dei nuovi ministri. Si aggiunga che quando il conte ebbe la gentilezza di venire a rivisitarmi egli mi accennò di avere già posto mano all'esecuzione dell'incarico ricevuto; e benchè mi facesse i nomi degli assortiti, chi vorrà credere che il professore Merlo fra essi non premezzasse? A chi toccava la lode di essere il primogenito negli ordini del governo novello, se non all'uomo che doveva partecipare al privilegio glorioso di padre nella sua formazione?

Ma lasciamo questo da parte, come un punto accessorio e non richiesto al mantenimento della mia sentenza. Io dico nel mio opuscolo che il programma orale del conte di Revel mi fu rafferma da due dei suoi colleghi e miei amici, il professore Merlo e il cavaliere Pinelli, i quali (e specialmente il secondo) vennero da me più volte in quei giorni e usarono lo stesso linguaggio. Il Pinelli si esprime nei termini più efficaci e più vivi intorno alla necessità della pace e all'impossibilità della guerra: il Merlo fece altrettanto, benchè più concisamente. A questo mio discorso il professore Merlo oppone due osservazioni: 1° che egli e i suoi colleghi volevano una pace onorevole; 2° che io volevo la guerra a ogni costo ed era alieno da ogni pratica di pace. Ascoltiamo le sue parole: *Dichiaro sull'onore mio che nei miei colloqui col sig. Gioberti, tenuti dopo i disastri del nostro esercito, non ho mai detto una sola pa-*

*rola che lasciasse supporre esser io disposto a consentire ad una pace ad ogni costo, qualora fossi per entrare in un ministero; che per lo contrario, tanto nella prima, quanto in tutte le altre successive conferenze che ebbi col sig. conte di Revel per la combinazione ministeriale, e cogli altri miei colleghi che di mano in mano vi si accostavano, non si parlò mai d'altro scopo che d'una pace onorevole; e niuno meglio del sig. Gioberti sa quale e quanta sia la differenza tra una pace onorevole ed una pace ad ogni costo.*

*Se poi il sig. Gioberti supponesse avergli io rafferma l'opinione politica che egli attribuisce al predetto signor conte nella mattina del 20 agosto, in cui ebbi a visitarlo, dico che ben lungi d'aver parlato di pace ad ogni costo, gli ho spiegato che tutta la differenza tra il pubblicato ministeriale programma e l'opinione del signor Gioberti, consisteva in ciò: che il primo ammetteva la previa trattativa d'una pace onorevole, l'altro non ammetteva trattative di sorta e stava per la guerra ad ogni costo, e mi fu risposto da lui che la pace onorevole non l'avremmo ottenuta dall'Austria, ed io replicai che in tal caso il Ministero non sottoscriverebbe mai ad una pace diversa.*

Io non ho mai detto che il professore Merlo, il conte di Revel e i loro colleghi volessero una pace che nel loro concetto fosse disonorevole; anzi ho implicitamente accennato il contrario, chiamandoli nel mio discorso al Circolo nazionale di Torino *uomini onorandi e di buone intenzioni*; e dando loro quelle lodi che si leggono nella mia scrittura sui due programmi. Ma si tratta di vedere se la pace chiamata e giudicata *onorevole* dal professore Merlo e dai suoi consorti per errore non d'animo, ma d'intelletto, sia veramente tale; e se non sia anzi da riputarsi ignobile e vile, chi comprenda i veri interessi d'Italia e stimi dirittamente il decoro della nazione. Qui sta il punto della controversia e non nelle parole. Ora io dico che a giudizio di tutti i veri Italiani ignobile e vile è ogni pace che non mantenga assolutamente intatta l'autonomia italiana e violato il patto costitutivo del Regno Italiano. Ciò dissi in termini espressi al professore Merlo e agli altri suoi colleghi da me menzionati; ed essi in termini non meno formali dichiararono di aver per onorato un accordo che salvasse il Piemonte, ancorchè offendesse l'unione contratta e l'indipendenza assoluta dell'Italia settentrionale. La dichiarazione del professore Merlo su questo capo discorda dunque solo in sembianza dal mio racconto, e consuona seco in effetto.

Quanto al disegno attribuitomi della guerra a ogni costo, io chieggo in prima che s'intenda per questa parola. Se si vuol parlare di una guerra da farsi anco dopo ottenuta e assicurata l'autonomia e l'unione italiana, che era il doppio fine del mio programma, il concetto è talmente assurdo, che niuno certo mi crederà capace di averlo accolto anche per un solo istante. Se si vuol discorrere di una guerra impossibile, di una guerra da farsi senza i mezzi di farla, senza la speranza e la probabilità della vittoria, l'assurdità non è minore; e io discorrendo coi nuovi ministri mi fondai espressamente nel presupposto contrario, poichè riconobbi che si doveva rinunciare alle armi se il ripigliarle era impossibile. Ma negai questa impossibilità affermando che si poteva rifare l'esercito e aver ferma fiducia di vincere, soprattutto se al vigore degli interni apparecchi si aggiungeva il sussidio francese. Se poi per una guerra a ogni costo si vuol significare l'uso attivo, industrioso, energico di tutti gli spedienti materiali e morali opportuni a combattere e vincere che il paese può somministrare; io confesso di aver desiderata e di desiderar tuttora una tal guerra; e non che pentirmene o arrossirne, me ne glorio; perchè ciò mostra che al parer mio le guerre d'indipendenza non si posson fare coi confetti e coll'acqua nanfa; ciò mostra che i ministri non volendo una guerra intesa in questi

termini aborriscono dai sacrifici gloriosi e richiesti a mettere in salvo i supremi interessi o l'onore della prima fra le nazioni.

Rispetto poi alle pratiche di pace, io confesso che le ho sempre considerate come inettissime senza le armi a mantenerle illusi i nostri diritti; e che ho sempre riso nel mio cuore di chi stimava il contrario. Che l'Austria sia per cedere tutti i dominii recuperati e riconoscere il Regno Italiano senza che la spada si tragga di nuovo dalla guaina, è tal sentenza che ora non si farebbe pur buona dai teneri garzonetti a cui spuntano le caluggini. Ma se i tentativi di accordo sono inutili per ricoverare il perduto, essi tornano non pur giovevoli, ma necessari, per abilitarsi a riacquistarlo colle armi, per reintegrare la milizia e ripigliare la guerra. Quindi in primi io parlai sempre della necessità di una tregua onorevole: discorsi a lungo col conte di Revel del modo di conseguirla; e ne scrisi al Principe (autorizzato a farlo da un suo cenno) il giorno dopo la mia tornata da Vigevano, quando già era sottoscritto, ma non ancor noto in Torino l'infelice armistizio rogato a Milano. E per ottenere la sospensione delle armi proposi fra le altre cose che s'intavolassero colloqui di pace, usando a tale effetto i buoni uffici della Francia e dell'Inghilterra. Già assai prima di esporre i miei pensieri su questo articolo al conte di Revel, ne avea fatto parola col signor Abercromby, inviato della Gran Bretagna, in presenza del marchese Pareto; accennandogli che una revisione dei capitoli di Vienna da farsi con buon accordo fra i potentati era il mezzo più acconcio a comporre tutti gl'interessi e ad assicurare la pace di Europa. Questo sarebbe forse anche adesso il miglior modo per uscir dalle forbici di una mediazione pericolosa; ma non ne fa menzione se non per mostrare quanto s'inganni il professore Merlo nell'asserire che io non ammissi trattative di sorta nei ragionamenti passati coi nuovi Ministri.

Parlo dei nuovi Ministri in universale, perchè molte delle cose da me dette al conte di Revel e al cavaliere Pinelli, non furono da me ripetute al professore Merlo; col quale più brevi furono i colloqui; onde appunto avvertii nel mio opuscolo che anch'egli si era meco espresso più concisamente de' suoi colleghi. Ma la brevità non fu tale che lasciasse il menomo dubbio sulla dissonanza essenziale dei nostri rispettivi programmi, secondo i termini sovradescritti; il che tanto è vero che, prevalendomi della libertà concessa da un'antica amicizia, lo pregai a non far parte di un Ministero mal rispondente al bisogno dei tempi; e mi duole all'animo (lo dirò francamente) che le mie preghiere non siano state esaudite dal mio illustre amico.

La taccia di *errori involontari e di asserzioni erronee* non milita adunque contro il mio opuscolo, ma bensì contro la dichiarazione con cui il professore Merlo assunse di confutarlo. E benchè possa parer singolare che la sua memoria lo abbia ingannato intorno a tali fatti che non appartengono alla storia antica nè ad un altro millesimo; tuttavia la cosa è resa credibile da un documento che non ammette replica e istanza di sorta. La *Concordia* dei 26 di agosto avea avvertito che i signori Merlo e Revel non esitarono a partirsi da Torino e portarsi, non richiesti, dal Re a persuaderlo dell'opportunità di un cambiamento di ministero. Questo cenno indusse i detti signori a publicar due giorni dopo la lettera citata di sopra; nella quale, riferite le parole della *Concordia*, e chiamandole *inesatte*, essi dichiararono che avendo il 7 di agosto il ministero Casati dato in massa le sue dimissioni, lo stesso giorno sull'imbruire Revel fu chiamato da S. A. S. il Principe luogotenente generale e gli fu ingiunto di recarsi a Vigevano affine di riferire intorno ad emergenti riguardanti la cessazione delle funzioni di luogotenente generale del regno, le quali, essendoci cessata l'assenza del Re, pareva dovessero cessare. La stessa missione fu data separatamente al professore

Merlo con incarico di compierla congiuntamente. La medesima sera alle undici e mezza parlarono Merlo e Revel da Torino. Giunsero a Vigevano per la via di Treccate alle 2 pomeridiane del giorno seguente. I signori Casati e Gioberti erano già ripartiti prendendo la strada di Mortara. Ebbero udienza da S. M., la quale non diè loro nessun incarico ministeriale. Revel tornato a Torino il 9, ricevette a sera avanzata e per istaffetta una lettera autografa di S. M. che lo incaricava di formare il nuovo ministero d'accordo col signor abate Gioberti, quando potessero intendersi, ed in difetto col professore Merlo. Questa è l'esatta verità sul punto di cui si occupò l'autore dell'articolo. Se questa è l'esatta verità, ne segue esser falso che il professore Merlo e il conte Revel, non richiesti dal Re, si conducessero a persuaderlo dell'opportunità del cambiamento di ministero, secondo l'asserzione del foglio torinese; giacchè le parole dei suddetti essendo indirizzate a ribattere tale asserzione, presuppongono che sia erronea, chi non voglia crederle dettate da una veracità e schiettezza squisitamente gesuitica.

Mosse meraviglia a tutti la cagione assegnata dai signori di Revel e Merlo alla loro gita; i quali non essendo allora preposti al governo, nè destinati a comporre un nuovo Consiglio, non c'era ragione plausibile per cui venissero sortiti all'ufficio indicato nella loro lettera e l'accettassero. Il riferire intorno agli emergenti riguardanti la cessazione delle funzioni del luogotenente generale toccava ai governanti di allora; i quali, benchè congedatisi, erano tuttavia veri ministri; e per le loro mani dovea passare un negozio di quella importanza. Perchè dunque non incaricarneli? Perchè non farne nemmeno loro parola? La cosa era tanto più ovvia, che due di essi andavano al campo per un altro effetto; perchè dunque non affidare loro eziandio l'affare del Luogotenente? Perchè spedire a tal fine il conte di Revel e il professore Merlo, a cui la faccenda non si atteneva in modo veruno e che non aveano alcuna ragione di andare a Vigevano? Stupì non meno il vedere che questi due signori rivelassero spontaneamente al pubblico un procedere così poco conforme alle regole del nostro Statuto; onde se ne conchiuse (almeno dai più oculati) che l'articolo del Luogotenente non era che una coperta e un pretesto; e che il vero scopo della gita fu quello di cui la Concordia fece menzione.

Che tale in effetto sia stato l'intento dei due viaggiatori, io lo intesi pochi giorni dopo dalla propria bocca del professore Merlo; il quale mi disse espressamente che egli e il conte di Revel erano iti al campo per esporre al Re le ragioni che consigliavano la pace e che doveano indirizzare il Ministero vicino a succedere; onde contrapporre alle ragioni che in favore della guerra sarebbero state allegate dal conte Casati e da me nel rassegnare la carica fra le mani del Principe. Ora dopo tal confessione a voce del professore Merlo (della quale mi fo garante nel modo più solenne sull'onore mio) che si vuol pensare della sua lettera? S'egli fosse un altr'uomo, si dovrebbe credere che abbia mentito; ma siccome il presupposto troppo ripugna alla sua indole, si vuole inferire che quando sottoscrisse il foglio stampato avea posto in obbligo il vero motivo della sua corsa. Or se egli ai 28 di agosto si era scordato delle cose da sè fatte nel 7 e nell'8 dello stesso mese, che meraviglia se oggi più non si rammenta del suo primo programma e dei discorsi passati nei principii del suo governo? Non sarà dunque temerario il concludere dalle cose dette che la riteniva del professore Felice Merlo non è felicissima nelle cose ministeriali.

Io tacqui nel mio scritto sui due programmi di questo fattorello, per non allontanarmi dalla riserva e delicatezza che m'ero proposta. Ora ne fo menzione, costretto dalla leggerezza degli avversari; ai quali ricorderò ancora una volta che usino prudenza e non mi costringano a dir tutto; potendo raccogliere dall'avvenuto che la loro causa non è precisamente come quella d'Italia; e che una savia ritirata è più conforme ai loro interessi che il rinnovare la guerra.

Prima di finire pigio questa occasione per dichiarare al pubblico che la breve protesta inserita parecchi giorni sono nella Concordia per i-mentre una sentenza attribuitami in proposito della Sicilia fu dettata dalla mia penna; il che mi dispensa dal rinnovare oggi la protesta medesima contro coloro che rinfescano l'aerusa.

Di Torino, ai 12 di settembre, 1848.

VINCENZO GIOBERTI.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

a proposito dell'accettata mediazione anglo-francese per parte dell'Austria.

Appena publicatasi l'accettazione, per parte dell'Austria, della mediazione anglo-francese per l'assettamento politico delle cose d'Italia, da molti si tenne la pace per fatta. Ma conosciamo noi le basi di questa mediazione? L'Austria poi, che tanto ristette prima d'accettare, così non fece già senza suo buon motivo; ma a quello che si vede oggidì, volle prima essere ben bene sicura della Russia, qualora la mediazione non conducesse alla pace; preparò e spedì poi, nello stesso tempo, truppe d'ogni arme in Italia, e continua a farlo senza posa; imperocchè niuno meglio di lei conosce e sa mettere in pratica quel vecchio, ma giustissimo, adagio dei nostri antichi: *Si vis pacem para bellum.*

Cui ben considera, forse la principale causa determinante dell'accettata mediazione è questa: che nell'interno suo, e nominatamente in Ungheria, in Boemia, in Gallizia e persino nella sua capitale ovunque sono tali e tanti elementi di nuove democratiche esplosioni, che ripigliando la guerra, siccome in tale caso la Francia irresistibilmente entrerebbe come ausiliare dell'Italia, ci sarebbe il rischio, che questa volta la vecchia monarchia austriaca non crollasse a terra davvero, e non si ricostituisse in tanti stati separati e fra sè indipendenti quante sono le nazioni che la compongono.

L'Ungheria, contro la quale ormai l'Austria suscita, e alimenta quasi apertamente, con danno, la guerra dei croati, spedì recentissimamente un suo agente in Parigi con istruzioni che non si dicono, ma che ognuno può di leggieri indovinare.

In Vienna due ministri, Schwarzer (già redattore del giornale tedesco del Lloyd austriaco in Trieste, e di nazione boemo!) e Doblhoff, il primo già chiese la sua dimissione, ed il secondo, qualora quella demissione sia accettata, ha già dichiarato ch'egli seguirebbe la sorte del suo collega; inoltre il partito democratico s'imbaldanzò ogni giorno di più ed alzò l'imperio a sua fronte.

All'occasione dei solenni funerali celebrati in Vienna in onore delle vittorie del 23 agosto, tutti i club della capitale, liberali e democratici, ch'è di partito contrario o conservatore non ve ne esistono, si sono riuniti e sono intervenuti al convoglio con immenso corteo di tutte le classi d'operai, lavoranti e braccianti; e non vi mancarono neppure molti membri della *Unione delle Dame*, specie di club femminile, in veste di tutto; e neppure la *Legione Accademica*. Giunta l'innumerabile processione nel cimitero, ecco le significatissime parole colle quali uno dei pastori presenti chiudeva la sua funebre orazione: « *Operai di Vienna! Gli occhi di tutta Europa rivolgonsi sopra di voi! Conservate sempre viva nella vostra memoria questo dì d'espiatione! Perdonare e obbliare è degno di buon cristiano; l'odio spegner si deve, l'amore solo sia eterno! Al di là della tomba non v'ha brando, bensì l'eterna palma della pace e della riconciliazione! Il partito reazionario impallidisce; la scissura ch'egli mirava a portare fra gli operai e la popolazione, cemento diveniva d'unione di tutte le forze democratiche! Solo colla concordia noi saremo forti, la discordia ci rovinerebbe. Libertà, eguaglianza, fraternità, questi preziosi beni noi conseguiremo colla fratellanza nostra unione, mai, nè, nel conflitto dei partiti.* »

In questo brano dell'orazione funebre del pastore cattolico-germano, ch'è un sacerdote propriamente cattolico-romano non intervenne alla funzione, vi fu pel Ministero austriaco abbondanza di materia da svolgere e seriamente meditare!!! E noi non andremo forse lontano dal vero deducendone, cioè, dalle temute conseguenze del soverchieroso partito democratico in massima parte, la determinazione del gabinetto austriaco d'accettare la mediazione anglo-francese!!!

Le quali cose, opportunamente, così ne pare, presentano a noi e al nostro Ministero altrettante favorevoli considerazioni, onde insistere tenacemente sull'indipendenza assoluta di tutta l'Italia, niuna parte eccettuata; colla ricognizione, per parte dell'Austria e delle potenze mediatrici, del nuovo stato dell'Alta Italia nella sua integrità quale fu stabilito dal voto delle popolazioni e dal parlamento Sardo.

E ci giovi anche in questo proposito il sentimento espresso nell'Assemblea di Francoforte del 4 settembre corrente, dal sotto-segretario di stato Bassermann, riguardo all'Italia, all'occasione che discorreva sull'armistizio concluso dalla Russia colla Danimarca: « *Noi non abbiamo niente contro lo ristabilimento della unità e nazionalità d'Italia, diceva questo degno uomo di stato, tutt'al'opposto noi la desideriamo, anche sotto l'aspetto d'una sana politica alemanna!!! Il reale punto di vista è però questo, che se l'Austria, in che equivale a Germania, viene spinta fuor d'Italia, Inghilterra e Francia divideranno fra sè l'influenza su questo paese, ecc., ecc., ecc.*

Fermata adunque per parte del nostro Ministero nell'insistere sull' sgombramento per parte

Austriaca di tutta l'Italia, niuna sua parte eccettuata; ma mostrisi poi ad un tempo pronto ad assumere pel Lombardo-Veneto una ragionevole parte del debito pubblico austriaco, e non meno a stipulare con quel governo un trattato di commercio di reciproca convenienza; chè così conseguire potremo, probabilissimamente, l'intento nostro senza ulteriore spargimento di sangue! Nel frattempo valga però sempre l'adagio: *Si vis pacem para bellum.*

F. GAGLIARDO.

LOMBARDIA.

Nel mentre che la mediazione anglo-francese ha nelle sue mani le sorti della nostra patria, il barbaro Croato saccheggia inumanità la povera Lombardia.

Noi raccogliemmo varii fatti, che un Lombardo ci narrava colle lagrime agli occhi, e li trascriviamo qui perchè veggano gl'Italiani, come si osservi l'armistizio da un nemico che irride sceleratamente ad ogni patto, e calpesta ogni diritto.

Parte delle truppe tedesche portatesi nel Comasco, quindi a Varese e poscia sulla sponda del Lago Maggiore per cacciarvi la colonna Garibaldi, appena poté col numero battere quei generosi, cominciò a depredamenti ed i saccheggi nei paesi ove era stato il prode guerriero di Montevideo. Luino fu saccheggiato: strappate le persone; danneggiati gli averi: uccisi molti buoi e lasciati morti nella campagna, non per bisogno di vitto, ma per rovinare que' campagnuoli.

Quattro ragazze del paese furono portate via; ed una quinta, di civile condizione, e bellissima, fu adocchiata il giorno e la notte rubata. Delle cinque, due sole tornarono a casa, e l'ultima così malconcia, che è in punto di morte; delle altre s'ignora il fine. Le campagne devastate; la raccolta dell'uva rovinata: ogni cosa mandata a male. — A Varese fu dato pure il saccheggio. Sul lago di Como poi tutte le ville, che adornano quelle sponde furono visitate da uffiziali austriaci, i quali si divertivano a rompere specchi, stracciar tappezzerie e tende, e portar via quanto v'era di prezioso. Così il barbaro soldato ha da' suoi capi sì vergognosi esempi.

La Lombardia al di qua di Milano verso il Lago Maggiore soggiace ora alle stesse ruberie a cui fu sottoposta la bassa Lombardia nella ritirata di Radetzky del marzo. Incendi, saccheggi sono il modo con cui l'Austriaco cerca di affezionarsi l'agricoltore lombardo. Ogni borgo ove capitano soldati, sian molti o pochi, è obbligato a provveder loro il vitto ed il soldo, pena la testa del capo politico del luogo. Così si vedono alcune volte i borghi vicini concorrere col minacciato per salvarlo dal saccheggio, e così il maresciallo Radetzky mantiene le sue truppe.

Eppure ad onta di tutte queste barbarie, e del grande numero di soldatesche, la Lombardia protesta sordamente, e in alcuni luoghi apertamente contro i diritti conculcati. Lo stesso fermento degli scorsi gennaio e febbraio agita oggidì il suolo lombardo, e le stesse sordide proteste si rinnovano. A Milano dal 1° settembre niuno fuma più: i monelli di piazza fischiano i soldati fumanti. Si apre un teatro? Ed ecco sugli angoli un viglietto: *nessuno a teatro.* Niuno ci pensa più, e tre spensierati o birbanti, che mancano all'appello sono fischiatosi solennemente. Legnano, piccolo borgo, famoso per le antiche glorie, insorge contro i soprusi del soldato e lo batte. — Tutta la parte montuosa, la Valtellina, il Bergamasco e la Bresciana è agitatissima. Si dice, che Bergamo siasi rivolta. Insomma una parola, e la Lombardia è ripreparata pei fatti di marzo. Essa che aveva per le sue immortali giornate creduto di aver finito ogni cosa, ora è persuasa, che questa è guerra di sterminio, e vi è disposta.

Onore pertanto alla Lombardia, che esausta di uomini e di danaro, accerchiata da una siepe di baionette, pure non tace vilmente nè s'acquieta all'imponente straniero, ma grida e si agita e mostra all'Europa l'ingiustizia straniera, e la prepotenza barbarica. La Lombardia dà in questi giorni un nobile esempio di tutta Italia: la straordinaria emigrazione e l'agitazione di quei che restano, danno a dividere, che non ci è patto col Tedesco; unico patto possibile lo sfratto.

Noi stiamo meditando coll'animo nell'anima questi fatti di molta significazione. E nel mentre compiangiamo le sorti di tanti esuli, siamo in pena, che nuove vittime cadano inutilmente sotto il ferro straniero. Noi ammiriamo però la generosità lombarda, ed avendo già altra volta salutato fraternamente in queste colonne i molti esuli, mandiamo oggi un grido d'ammirazione per l'eroica attitudine dei rimasti ai lari paterni.

Si, abbiate la nostra lode, o Lombardi, voi ci assicurate sempre più, che sarà infida e poco durevole ogni pace contraria alla nostra dignità e che non morrà una nazione che conta così eroici figli, come voi vi mostrate in questi giorni.

NOTA. — Citiamo a conferma di questi fatti un brano di lettera d'un Lombardo.

Non mi farò a descrivere lo stato di Milano e della

campagna. Basti il dirti, che per quanto nei due giorni di mia permanenza m'aggirai nelle vie di Milano, non mi venne fatto di imbartermi in un volto amico o almeno di conoscente. Nessuno, ne-suno. Immaginati Milano un deserto con botteghe aperte, e percorso solo da orde di uffiziali austriaci, che soli popolano i caffè. Quei non si dipartono male in Milano, stante la severa disciplina di Radetzky; ma nelle campagne è un vero orrore: ovunque si portano, distruggono tutto colla requisizione, coi furti e colle prepotenze: non più un grappolo sulle viti, non più un filo di paglia sul fenile; tutto sperperano da veri Vandali. Per buona ventura questo aiuta la nostra causa, giacchè tutti i villani dell'Alto Milanese sono stanchi, e non vedono, che l'istante di poter riprendere l'armi.

Io non parlò del popolo di Milano: lasciando da parte i barabba che lo disonorano, esso si rammenta essere ancora il popolo delle cinque giornate, e ad ogni istante lo rammenta ai nostri oppressori, i quali vivono sotto l'incubo d'una nuova insurrezione..... Assicuratevi, se il nostro esercito passerà il Ticino, esso sarà come il nucleo d'una valanga; da ogni parte accorreranno armati; la nostra bandiera sarà salutata ovunque: e tutta Lombardia sarà pronta all'appello.

ASSEMBLEA NAZIONALE FRANCESE

DISCUSSIONE DELLA COSTITUZIONE

Scduta del 7 settembre.

Il dibattimento che si aprse que'oggi sul preambolo della Costituzione, fu confuso e procedette interrotto, indeciso, e per d r così perduto tra la folla degli emendamenti.

Di tutti quelli che furono rigettati, ci piace registrarne qui un solo, quello del sig. Devilo rimarchevole pel suo senso epigrammatico.

Eccolo: « Al cospetto di D'o, sotto il regno dello stato d'assedio distributivo d'ogni libertà, e specialmente della libertà della stampa che si sopprime o sospende a volontà; sotto il reggimento della autorità militare, che non ha vera nozione dei bisogni della società, che pella soli sua esistenza, comprime, in un collo spirito pubblico, la manifestazione d'ogni idra, d'ogni verità, che son pur così utili a spandere nel momento in cui s'imprendono a discutere le basi della costituzione; sotto questo reggimento intell'geu e, speditivo, tenuto a rag one dai cittadini ch'ei può arrestare senza forme, senza limiti, che può torre ai loro ordinarii giudici per sottoporli ai consigli di guerra: al nome del popolo francese, e cedendo alla forza compimento che pesa su Parigi, l'Assemblea nazionale proclama e decreta: »

Del rimanente la discussione non ebbe qualche gravità che intorno all'emendamento del sig. Bauchard che propose che alla definizione della Repubblica ed all'enumerazione di tutti gli vantaggi ch'essa dee procurare ai cittadini, s'aggiungesse: *la riduzione graduata delle imposte.*

Quest'emendazione venne adottata.

Si discusse poscia sulla questione di sapere se dovesse dirsi che la Repubblica s'avvii pella via del progresso della civilizzazione, oppure nelle vie della civilizzazione e dell'umanità.

La prima formola è adottata.

Il secondo articolo del preambolo è così concepito: « La Repubblica francese è democratica, una ed indivisibile. »

Que-ta frase fu mozzicata parola per parola nella votazione, e con tutto ciò l'articolo fu adottato all'unanimità anche pella parola *democratica*, malgrado le contrarie osservazioni di Larochefoucauld che accennò al pericolo d'accompagnare il vocabolo *repubblica* coll'altro di *democratica* potendosi con ciò dare impulso ed incremento alla repubblica rossa che avea mosso per insegna, durante i funesti giorni dell'insurrezione di giugno, la parola *democratica*.

Nella redazione del preambolo si disse che la Repubblica ricono-ce dei diritti e dei doveri anteriori e superiori alle leggi positive.

Quest'articolo presenta delle gravi difficoltà. Non havvi alcun dubbio che questi diritti esistano nel cuore d'ogni uomo, ma era però cosa assai scabrosa, inserirli vagamente nel preambolo d'una Costituzione ed esporli così a mille interpretazioni diverse.

Il signor Dôtours era di questo avviso, e chiedeva che si definissero bene questi doveri e questi diritti, ma l'Assemblea si pronunziò al contrario pell'adozione pura e semplice dell'articolo.

Il paragrafo 4 che è così concepito: « Essi ha per principio la libertà, l'eguaglianza, la fratellanza. » È adottato coll'aggiunta: « Essa ha per base la famiglia, la proprietà, l'ordine pubblico. »

Il paragrafo 5 è adottato, ed il 6 rimandato alla Commissione. Il 7 è poscia adottato dopo uno scrutinio di divisione.

PROGETTO DI COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA FRANCESE

È nostro intendimento di presentare ai lettori, per quanto l'angustia del giornale il consente, un rendiconto non interrotto del grande dibattimento che in questi giorni si agita nell'Assemblea nazionale di Francia. La repubblica sta innalzando il nuovo edificio delle sue libertà; le questioni che colà si dibattono non possono non attirare l'attenzione degli Italiani. Noi riportiamo pertanto il progetto di costituzione che a nome della Commissione fu proposto dal sig. Armando Marrast; in tal modo riuscirà più facile il seguire il corso delle discussioni del francese Parlamento.

Capo I. — Della Sovranità

Art. 1. La sovranità risiede nell'universalità del popolo francese.

Essa è inalienabile ed imprescrittibile.

N un individuo, niuna frazione del popolo può attribuirse l'esercizio.

CAPO II — Diritti dei cittadini, garantiti dalla Costituzione

2. Nuno potrà essere arrestato o detenuto fuorchè secondo le prescrizioni della legge
3. Libertazione di ciascun individuo è inviolabile; non è lecito di penetrarvi fuorchè secondo le forme e nei casi preveduti dalla legge
4. Nuno sarà distratto dai suoi giudici naturali, non potranno essere create commissioni o tribunali straordinari a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione
5. La pena di morte è abolita in materia politica
6. Ciascuno professa liberamente la sua religione, e riceve dallo stato, per l'esercizio del suo culto, un'eguale protezione
7. I cittadini hanno il diritto di associarsi, di adunarsi pacificamente e senza armi, di far petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o altrimenti
8. L'esercizio di questi diritti non ha per limite se non che i diritti o la libertà altrui, o la sicurezza pubblica
9. La stampa, in verun caso, non può esser soggetta alla censura
10. La libertà d'insegnamento si esercita sotto la garanzia della legge e la sorveglianza dello stato
11. Questa sorveglianza si estende a tutti gli stabilimenti di educazione e d'insegnamento, niuno eccettuato
12. I cittadini sono ammessibili a tutti i pubblici impieghi senza altri motivi di preferenza che il merito o i diritti acquistati secondo la legge
13. La costituzione non riconosce né titolo, né distinzione di nascita, classe o casa
14. Tutte le proprietà sono inviolabili. Non di meno lo stato può esigere il sacrificio di una proprietà per ragione di utilità pubblica legalmente comprovata, e mediant un giusto e preventivo indennizzamento
15. La confisca dei beni non potrà mai essere usata
16. La schiavitù non può esistere sopra alcuna terra francese
17. La costituzione garantisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell'industria
18. La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del lavoro coll'insegnamento gratuito, coll'educazione professionale, coll'eguaglianza dei rapporti fra il padrone e l'operaio, colle istituzioni di previdenza e di credito, colle assicurazioni volontarie o dallo stabilimento, per opera dello stato, dei dipartimenti e dei comuni, di lavori pubblici atti ad impiegare la bocca disoccupata, essa può assistere ai fanciulli abbandonati ed agli infermi, ed ai vecchi senza mezzi e che le loro famiglie non possono soccorrere
19. Il debito pubblico è garantito
20. Ogni imposta è stabilita per la comune utilità
21. Ciascun cittadino vi contribuisce in ragione delle sue facoltà e dei suoi beni di fortuna
22. Nuna imposta può essere percepita se non in virtù della legge
23. L'imposta diretta non è consentita che per un anno
24. Le imposte indirette possono essere consentite per più anni

CAPO III — Dei poteri pubblici

18. Tutti i poteri pubblici qualunque emanano dal popolo. Essi non possono essere delegati ereditariamente
19. La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero

CAPO IV — Del potere legislativo

20. Il popolo francese delega il potere legislativo ad un'assemblea unica
21. Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di 750, compresi quei dell'Algeria e delle colonie francesi
22. Questo numero ascenderà a 900 per le assemblee che saranno chiamate a riveder lo statuto
23. L'elezione ha per base la popolazione
24. Il suffragio è diretto e universale. Lo squittinio è segreto
25. Sono elettori tutti i Francesi in età di 21 anni e godenti dei loro diritti civili e politici
26. Sono eleggibili senza condizione di censo né di domicilio tutti i Francesi in età di 25 anni e godenti dei loro diritti civili e politici
27. La legge elettorale determinerà le incapacità ed incompatibilità risultanti dall'esercizio di pubblici impieghi
28. L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimenti, al capoluogo di cantone ed allo squittinio di lista
29. L'assemblea nazionale è eletta per tre anni, e rinnovasi integralmente
30. L'età è permanente. Può tuttavia aggiornarsi ad un termine da lei stessa prefisso. Durante la proroga una giunta composta dei membri dell'ufficio o di 25 rappresentanti nominati dall'assemblea, ha il diritto di convocarla in caso d'urgenza, e lo ha pure il presidente della repubblica
31. I rappresentanti saranno sempre rieleggibili
32. I membri dell'assemblea nazionale sono i rappresentanti, non del dipartimento che li nomina, bensì della Francia intera
33. Essi non possono ricevere mandato imperativo
34. I rappresentanti del popolo sono inviolabili. Essi non potranno essere inquisiti, né accusati, né giudicati in verun tempo per le loro opinioni che avranno espresse nel seno dell'assemblea nazionale
35. Essi non possono venire arrestati in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, né processati non dopo il permesso dell'assemblea
36. Ogni rappresentante del popolo riceve una indennità a cui non può rinunziare
37. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia l'assemblea può formarsi in camera o segreto a richiesta del numero di rappresentanti prefisso dal regolamento
38. La presenza della metà più uno dei membri dell'assemblea è necessaria per la validità del voto del collegio
39. Nuno progetto di legge, salvo i casi di urgenza, sarà votato definitivamente che dopo tre delibere ad

intervalli che non possono essere minori di dieci giorni
40. Qualunque proposta intesa a dichiarare l'urgenza deve premetterne i motivi. Se l'assemblea stima di occuparsene, ne ordina il rimando agli uffici e stabilisce il di della discussione. Una giunta nominata negli uffici fa un rapporto sull'urgenza. Se l'assemblea riconosce l'urgenza, la dichiara e determina il di della discussione. Se decide non esservi urgenza, il progetto segue il corso del e proposte ordinarie

CAPO V — Del potere esecutivo

41. Il popolo francese delega il potere esecutivo ad un cittadino che riceve il titolo di presidente della repubblica
42. Il presidente debb'essere nato francese, in età di 30 anni almeno, e non aver mai perduta la qualità di francese
43. Il presidente è nominato per suffragio diretto ed universale, allo squittinio segreto ed alla maggioranza assoluta dei votanti
44. I processi verbali delle elezioni sono trasmessi immediatamente all'Assemblea nazionale che statuisce tosto sulla validità dell'elezione e proclama il presidente della Repubblica. Se non candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi, o se le condizioni previste dall'articolo 43 non sono adempite, l'Assemblea nazionale elegge il presidente della Repubblica alla maggioranza assoluta ed allo squittinio segreto fra i cinque candidati eleggibili che l'hanno ottenuto il maggior numero di voti
45. Il presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, e non rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni
46. Egli sorveglia ed assicura l'esecuzione delle leggi
47. Egli dispone della forza armata senza mai poterla comandare in persona
48. Egli non può cedere alcuna porzione del territorio, né sciogliere il corpo legislativo, né sospendere in verun modo l'impiego della costituzione e delle leggi
49. Egli presenta ogni anno, per via di un messaggio, all'Assemblea nazionale il quadro dello stato generale degli affari della Repubblica
50. Negozia e ratifica i trattati. Nuno trattato però è definitivo se non è poi approvato dall'assemblea nazionale
51. Vigila alla difesa dello Stato, ma intraprende non può alcuna guerra senza il consenso dell'Assemblea nazionale
52. Ha il diritto di far grazia, ma non può esercitarlo che dopo averlo avvisato del consiglio di Stato
53. Le amnistie non possono venir concesse che per mezzo di una legge
54. Il presidente della Repubblica e i ministri condannati dall'alta corte non possono venir graziati che dall'Assemblea nazionale
55. Il presidente della Repubblica promulga le leggi in nome del popolo francese
56. Le leggi d'urgenza sono promulgate nel termine di tre giorni e le altre in quello di un mese dopo la trasmissione fatta dal presidente dell'Assemblea nazionale al presidente della Repubblica
57. Nel termine fissato per la promulgazione il presidente della Repubblica può, con un messaggio ragionato, chiedere una nuova deliberazione
58. L'Assemblea delibera, e questa sua seconda e definitiva risoluzione trasmette, come la prima, al presidente della repubblica d'essere promulgata nei termini prefissi per le leggi d'urgenza
59. In dritto di promulgazione per parte del presidente della repubblica i termini fissati dagli articoli precedenti, vi sarebbe provveduto dal presidente dell'Assemblea nazionale
60. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso il presidente della repubblica
61. Egli presiede alle sessioni nazionali
62. Alloggia lo stato a spese della repubblica e riceve il trattamento di 600,000 fr. annui
63. Risiede nel luogo ove conviene l'Assemblea nazionale, e uscì non può dal territorio della repubblica senza esservi autorizzato da un legge
64. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca, in consiglio dei ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti militari degli eserciti di terra e di mare, i prefetti, il comandante superiore delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e delle colonie, il governatore del banco di Francia, i procuratori generali ed altri pubblici uffiziali di un ordine superiore. Nomina e revoca, sulla proposta del ministro competente, nelle condizioni regolamentari determinate dalla legge, gli agenti secondari del governo
65. Ha il diritto di sospendere, per un termine che non potrà eccedere tre mesi, gli agenti del potere esecutivo eletti dai cittadini, non può rinvocarli che coll'avviso del consiglio di Stato
66. La legge determina i casi in cui gli agenti rinvocati possono essere dichiarati ineligibili alle stesse cariche
67. Questa dichiarazione d'ineligibilità non potrà essere pronunciata che per mezzo di un giudizio
68. Il numero dei ministri e le rispettive loro incombenze sono stabiliti dal potere legislativo
69. Gli atti del presidente della repubblica fatti da quelli con cui egli nomina e revoca i ministri, non hanno effetto se non sono controfirmati da un ministro
70. Il presidente della Repubblica, i ministri, gli agenti e deputati della pubblica autorità sono responsabili, ciascuno per quanto li riguarda, di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione
71. Una legge determinerà i casi di responsabilità e le garanzie dei pubblici impiegati e il modo di procedere contro essi
72. I ministri hanno libera l'entrata nell'assemblea nazionale, essi sono uditi ogni qual volta li domandano, e possono farsi assistere da commissari nominati da un decreto del presidente della Repubblica
73. Ve un vice presidente della repubblica nominato dall'assemblea nazionale, sulla presentazione fatta al presidente nel nome e si cesivo alla sua elezione. In caso di impedimento o di morte, supplisce il vice presidente
74. Se a presidente diviene vacante per decessi, o dimissioni o per morte o comunque, proclama entro il mese alla elezione di un nuovo presidente, il quale resterà in carica non più di quattro anni

CAPO VI — Del Consiglio di Stato

68. Vi sarà un consiglio di stato, composto di 40 consiglieri di stato almeno
69. Il vice-presidente della repubblica è di diritto presidente del consiglio di stato
70. I membri di questo consiglio sono nominati per sei anni dall'Assemblea nazionale. Essi sono rinnovati per metà nei primi due mesi di ciascuna legislatura, allo squittinio segreto, e alla maggioranza assoluta
71. Essi sono indefinitamente rieleggibili
72. Quei membri del consiglio di stato che saranno stati presi nel seno dell'assemblea nazionale, cederanno ad altri immediatamente la loro carica di rappresentanti del popolo
73. I membri del consiglio di stato non possono essere rinvocati se non dall'assemblea, e a proposta del presidente della repubblica
74. Il consiglio di stato è consultato intorno ai progetti di leggi del governo i quali, giusta la legge, dovranno essere prima sottoposti alla sua disamina, ed intorno ai progetti di iniziativa parlamentare che l'assemblea gli avrà rimandati
75. Egli prepara i regolamenti di pubblica amministrazione, e vigila solo quei regolamenti riguardo ai quali l'assemblea nazionale gli ha dato una speciale delegazione
76. Egli esercita, riguardo alle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di sindacato e di sorveglianza che gli sono deferiti dalla legge
77. Legga parti della regolazione le altre sue attribuzioni
78. La divisione odierna del territorio in dipartimenti, circondari, cantoni e comuni, è mantenuta. Le circoscrizioni non potranno essere cambiate se non dalla legge
79. Vi è in ciascun dipartimento un amministratore generale, d'un consiglio di prefettura, che adempie le funzioni di tribunale amministrativo, 2 in ciascun circondario un sottoprefetto, 3 in ciascun cantone un consiglio cantonale, 4 in ciascun comune un'amministrazione composta d'un maire, di aggiunti e di un consiglio municipale
80. Una legge delimita la competenza e le attribuzioni dei consigli generali, dei consigli cantonali, dei consigli municipali, e il modo di nomina e degli aggiunti
81. I consigli generali ed i consigli municipali sono eletti dal suffragio diretto di tutti i cittadini domiciliati nel dipartimento o nel comune. In ciascun cantone elegge un membro del consiglio generale
82. Una legge stabilisce il modo di elezione nella città di Parigi e nelle città di oltre a 20000 abitanti
83. I consigli generali, i consigli cantonali ed i consigli municipali possono essere sciolti dal presidente della Repubblica, col parere del consiglio di Stato. La legge fisserà il termine in cui sarà proceduto alla rielezione
84. La giustizia è resa gratuitamente in nome del popolo francese
85. I dibattimenti sono pubblici, salvo che la pubblicità sia pericolosa per l'ordine o per i costumi, e in questo caso il tribunale lo dichiara con un giudizio
86. Il giudizio continuerà ad applicarsi in materia criminale
87. La cognizione di tutti i delitti politici e di tutti i delitti commessi per via della stampa o di ogni altro mezzo di pubblicazione appartiene esclusivamente al giuri
88. Il giuri statuisce egli solo intorno ai danni o interessi reclamati per fatti o delitti di stampa
89. I giudici di pace ed i loro supplenti, i giudici di prima istanza e di appello sono nominati dal presidente della Repubblica, giusta un ordine di candidatura che sarà regolato dalla legge di organizzazione giudiziaria
90. I giudici del tribunale di cassazione sono nominati dall'Assemblea nazionale allo squittinio segreto e alla maggioranza assoluta dei suffragi
91. I magistrati del pubblico ministero sono nominati dal presidente della Repubblica
92. I giudici di prima istanza, d'appello e di cassazione, sono nominati a vita
93. Non possono essere rinvocati, sospesi o posti in ritiro se non che da un giudizio, per le cagioni e nelle forme determinate dalle leggi
94. I consigli militari di terra e di mare, i tribunali di commercio, gli assessori dei giudici di pace (prud'hommes) e altri tribunali particolari conservano la propria organizzazione e le loro attribuzioni attuali fino a che vi sia derogato con una legge
95. In ciascun dipartimento un tribunale amministrativo sarà incaricato di statuire intorno al contenzioso dell'amministrazione
96. I membri di questo tribunale saranno nominati dal presidente della Repubblica, sopra una lista di candidati presentata dal consiglio generale del dipartimento
97. Vi è per tutta la Francia un tribunale amministrativo superiore, che pronunzierà su tutto il contenzioso dell'amministrazione, e la cui composizione, le cui attribuzioni e le cui forme saranno regolate dalla legge
98. I membri del tribunale amministrativo sono nominati dal presidente della Repubblica sopra una lista di presentazione data al consiglio di Stato
99. I membri del tribunale amministrativo di dipartimento e quelli del tribunale amministrativo superiore non potranno essere rinvocati se non che dal presidente della Repubblica, col parere del consiglio di Stato
100. I membri della corte dei conti saranno nominati nel modo istesso che i membri del tribunale amministrativo. Essi sono nominati a vita
101. I conflitti di competenza e forza fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria saranno regolati da un tribunale speciale di giudici del tribunale di cassazione e di consiglieri di stato, desunti tutti e tre anni in numero eguale dai rispettivi loro corpi
102. Questo tribunale sarà presieduto dal ministro della giustizia
103. I ricorsi per incompetenza ed eccesso di poteri contro le sentenze del tribunale amministrativo superiore

e della corte dei conti saranno portati davanti alla giurisdizione dei conflitti
104. Un'alta corte di giustizia giudica senza appello né ricorso in cassazione le accuse intentate dall'assemblea nazionale al contro i suoi propri membri, si contro il presidente della repubblica od i ministri
105. Essa giudica equamente qualunque persona incolpata di crimini, attentati o trame contro la sicurezza interna ed esterna dello stato. Ma non può essere investita che in virtù di un decreto dell'assemblea nazionale che designa la città ove la corte terrà le sue sedute
106. L'alta corte è composta di giudici e di giurati
107. I giudici, in numero di cinque e due supplenti, sono nominati allo squittinio segreto, alla maggioranza assoluta, dal tribunale di cassazione o nel suo seno. Lo stesso si fa per il loro presidente
108. I magistrati fuggitivi del pubblico ministero sono designati dal presidente della repubblica, e in caso d'accusa del presidente o dei ministri, dall'Assemblea nazionale. I giurati, in numero di 36 e 4 giudici supplenti, sono presi fra i membri dei consigli generali dei dipartimenti
109. Quanto al modo di elezione dell'Assemblea nazionale ha ordinata la formazione dell'alta corte di giustizia, il presidente del tribunale d'appello e, in dritto del tribunale d'appello, il presidente del tribunale di prima istanza o cognizione del dipartimento estrae a sorte, in pubblica audienza, il nome di un membro del consiglio generale
110. Il giorno prefisso per il giudizio, se vi hanno meno di 60 giurati presenti, qu o numero sarà composto di giurati supplenti tratti a sorte, dal presidente della corte, fra i membri del consiglio generale del dipartimento o veduti la corte
111. I giurati che non avran prodotto senza valore su un colpevole a una multa di mille sino a 1000 fr. ed alla privazione dei diritti politici per cinque anni al più
112. Il reo ed il pubblico ministero esercitano il diritto di rinuncia come in materia civile
113. La dichiarazione per parte del giuri che l'accusato è colpevole richiede la maggioranza dei due terzi delle voci
114. In caso di responsabilità dei ministri, l'Assemblea nazionale può, secondo le circostanze, rimandare il ministro incolpato davanti all'alta corte di giustizia od ai tribunali ordinari per le riparazioni civili, e davanti al consiglio di Stato
115. Il consiglio di Stato pronunzierà non può che la pena dell'interdizione di pubblici impieghi per un tempo, o che non eccede e nequ'anni
116. Qualunque sentenza del consiglio di Stato portante questa pena richiede i due terzi a meno dei suffragi
117. I dibattimenti seguono in seduta pubblica
118. L'Assemblea nazionale e il presidente della Repubblica possono in tutti i casi d'urgenza d'atti di qualunque pubblica uffiziale, dal presidente della Repubblica in fuori, al consiglio di Stato, il cui rapporto è fatto di pubblica ragione
119. Il presidente della Repubblica non può essere giudicato che dall'alta corte di giustizia e sull'accusa mossa dall'Assemblea nazionale, per crimini o delitti previsti dalla legge
120. Della forza pubblica
121. La forza pubblica è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione delle leggi. Essa compone della guardia nazionale e dell'esercito di terra e di mare
122. Qualunque Francese, salvo le eccezioni fissate dalla legge, debbe in persona al servizio militare o quello della guardia nazionale. La surrogazione è proibita
123. Le leggi particolari regolano l'ordinamento della guardia nazionale sedentaria e mobile, non che il modo di reclutamento negli eserciti di terra e di mare, la durata del servizio, la disciplina, la forma dei giudizi e la natura delle pene
124. La forza pubblica è essenzialmente obbediente; nuno corpo armato può deliberare
125. La forza pubblica impiegata per mantenere l'ordine nell'interno non opera che richiesta dalle potestà costituite e secondo le norme prefisse dal potere legislativo
126. Una legge determinerà i casi in cui lo stato di assedio può essere dichiarato, e le forme e le conseguenze di questo ripiego
127. Nuna truppa straniera può essere introdotta sul suolo francese senza previo consenso dell'Assemblea nazionale
128. Disposizioni particolari
129. La legge d'onore è conservata; i suoi statuti saranno riveduti e posti in armonia colla Costituzione
130. Il territorio dell'Algeria e delle Colonie è dichiarato territorio francese, e sarà retto di leggi particolari
131. Della revisione della costituzione
132. Allorquando, nell'ultimo anno d'una legislatura, l'assemblea nazionale avrà emesso il voto che la costituzione sia modificata in tutto od in parte, si procederà a questa revisione nel modo seguente
133. Il voto espresso dall'assemblea non sarà convertito in risoluzione di limitazione che dipotesse di liberazione su cadute una all'altra coll'intervallo di un mese, e appoggiate ai tre quarti dei voti espressi. L'assemblea di revisione non sarà nominata che per tre mesi. Essa non dovrà occuparsi che della revisione per cui sarà stata convocata. Potrà tuttavia, in caso d'urgenza, provvedere alle necessità legislative
134. Disposizioni transitorie
135. Le disposizioni dei codici, leggi e regolamenti in vigore che non sono contrari alla presente costituzione, continueranno ad esserle sino a che siano legalmente derogate
136. Tutte le potestà costituite dalle leggi attuali rimangono in esercizio fino alla pubblicazione delle leggi organiche lo o riguarda d'atti

